

Registro del Commercio e delle Società
Numero RCS: B59775
Riferimento deposito: L180104350
Depositato e registrato in data 22/06/2018

Planetarium Fund

**Società di investimento a capitale variabile
costituita in forma di société anonyme**

Sede legale: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon

R.C.S. Lussemburgo sezione B numero 59775

STATUTO COORDINATO AL 15 GIUGNO 2018

La società è stata costituita per atto redatto dal Dott. Edmond **SCHROEDER**, allora Notaio in Mersch, in data 7 luglio 1997, con pubblicazione sul Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numero 432 del 7 agosto 1997;

lo statuto della società è stato modificato più volte e in ultima data per atto redatto dal Dott. Henri **HELLINCKX**, Notaio in Lussemburgo, in data 21 agosto 2015, contenente una riformulazione completa dello statuto, con pubblicazione sul Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numero 2949 del 28 ottobre 2015;

lo statuto della società è stato modificato per atto redatto dal Dott. Carlo **WERSANDT**, Notaio in Lussemburgo, in data 15 giugno 2018, in attesa di pubblicazione sul Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA).

Art. 1. È costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che diverranno soci, una società avente forma giuridica di società anonima e natura di Société d'Investissement à Capital Variable, la cui denominazione è "PLANETARIUM FUND" (la "Società").

Art. 2. La Società viene costituita per una durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dei soci adottata secondo le modalità previste la modifica del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di fissare la durata dei diversi comparti costituenti la Società.

Art. 3. Oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei capitali di cui essa dispone in strumenti finanziari e/o in altre attività finanziarie liquide, nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge del 17 dicembre 2010, al fine di ripartire i rischi d'investimento e consentire ai soci di beneficiare dei risultati della gestione dei suoi portafogli.

La Società può adottare tutti i provvedimenti e compiere tutte le operazioni ritenuti utili per raggiungere e sviluppare il proprio oggetto sociale entro i più ampi limiti consentiti dalla legge del 17

dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge").

Art. 4. La sede legale della Società è ubicata a Mamer, Granducato del Lussemburgo. Con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituirsi filiali o altri uffici sia nel Granducato del Lussemburgo sia all'estero.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi altro luogo entro i confini del comune della sede legale della Società o in altra località del Granducato del Lussemburgo tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione"), che sarà quindi autorizzato a modificare lo Statuto per aggiornarlo con il nuovo indirizzo una volta avvenuto il trasferimento. Ove il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano in atto o stiano per verificarsi degli eventi straordinari di natura politica o militare tali da compromettere lo svolgimento delle normali attività della Società presso la sua sede legale, ovvero la comunicazione agevole con tale sede o di tale sede con l'estero, lo stesso Consiglio potrà trasferire provvisoriamente la sede legale all'estero sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Siffatta misura provvisoria non avrà tuttavia alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale rimarrà una società di diritto lussemburghese nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale.

Art. 5. Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni prive di valore nominale e sarà sempre uguale al patrimonio netto della Società, secondo la definizione data dall'Articolo 23 del presente Statuto.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le azioni potranno appartenere a comparti diversi e i proventi dell'emissione delle azioni di ciascun comparto saranno investiti, conformemente al precedente Articolo 3, in strumenti finanziari ed altre attività finanziarie liquide di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per ciascun comparto.

Ciascun comparto sarà designato da un nome generico.

Inoltre, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, i comparti possono essere costituiti da una sola classe di azioni o essere divisi in una o più classi di azioni, il cui patrimonio sarà investito su base comune conformemente alla politica di investimento specifica del comparto in questione; a ciascuna classe del comparto saranno applicate una struttura specifica di commissioni di sottoscrizione o di rimborso, una struttura specifica di spese, una politica di distribuzione specifica, una particolare politica di copertura dei rischi, una diversa divisa di riferimento od altre peculiarità. Ciascuna categoria azionaria così definita costituisce una "classe".

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a istituire in qualsiasi momento dei comparti e/o delle classi supplementari, a condizione che la loro istituzione non modifichi i diritti e gli obblighi dei

soci dei comparti e/o delle classi esistenti.

Il capitale minimo della Società ammonta a un milione duecentocinquantamila Euro (EUR 1.250.000,00) e ha dovuto essere raggiunto entro i sei mesi successivi all'iscrizione della Società nell'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere in qualsiasi momento azioni supplementari interamente liberate, contro pagamento in contanti, a un prezzo determinato in base al valore netto per azione considerata, determinato in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto, senza riservare ai soci esistenti un diritto preferenziale di sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore o direttore della Società o ad altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare le sottoscrizioni, di consegnare e di ricevere in pagamento il prezzo di siffatte nuove azioni.

Ai fini della determinazione del capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun comparto, ove non denominato in EURO, sarà convertito in EURO e il capitale sarà pari alla somma dei patrimoni netti di tutti i comparti.

Il capitale consolidato della Società sarà espresso in EURO.

Art. 6. La Società potrà decidere di emettere azioni nominative, al portatore e/o dematerializzate ai termini e alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di emissione di azioni nominative, il socio riceverà una lettera di conferma della sua partecipazione, laddove non richieda l'emissione di certificati azionari. Ove il socio richieda di sostituire i propri certificati azionari con certificati di altro tipo, il costo di tale sostituzione sarà addebitato al richiedente.

In caso di emissione di azioni al portatore, i certificati saranno emessi nei tagli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ove il detentore di azioni al portatore richieda di sostituire i propri certificati azionari con certificati di altro tipo, il costo di tale sostituzione sarà addebitato al richiedente.

In caso di emissione di azioni dematerializzate, tali azioni saranno emesse esclusivamente tramite iscrizione in un conto di emissione (*compte d'émission*) tenuto da un unico conservatore centrale dei conti autorizzato (*teneur de compte central*) o da un unico sistema di liquidazione autorizzato (*organisme de liquidation*) nominato dalla Società (il "Conservatore Centrale dei Conti").

(1) Azioni nominative e al portatore

Ove un socio richieda per le proprie azioni l'emissione di più certificati, il costo di tali certificati supplementari potrà essergli addebitato. I certificati azionari saranno sottoscritti da due amministratori. Entrambe le firme potranno essere autografe, stampate o apposte a mezzo timbro. Tuttavia, una delle

due firme potrà essere apposta da una persona delegata a tal fine dal Consiglio di Amministrazione; in questo caso, la firma dovrà essere autografa. La Società potrà emettere dei certificati provvisori secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni saranno emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e riscossione del prezzo di acquisto. Successivamente all'accettazione della sottoscrizione e alla riscossione del prezzo di acquisto da parte della Società, le azioni sottoscritte verranno attribuite senza indugio al sottoscrittore, al quale saranno inoltre fatti pervenire i certificati definitivi delle azioni nominative o al portatore, qualora ne abbia fatto richiesta.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, per le azioni nominative, presso l'indirizzo annotato sul registro degli azionisti e, per le azioni al portatore, dietro presentazione della cedola corrispondente.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società verranno iscritte nel registro degli azionisti, che sarà custodito dalla Società o da una o più persone designate a tal fine dalla stessa. Nel registro sarà riportato il nome di ciascun titolare di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto, il numero di azioni da questi detenute, l'importo versato per ciascuna azione e, ove necessario, la classe a cui appartengono le azioni.

Ogni trasferimento di azioni nominative sarà iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di azioni al portatore verrà effettuato mediante consegna al portatore del certificato azionario completo delle cedole non scadute.

Il trasferimento delle azioni nominative verrà effettuato (a), qualora siano stati emessi dei certificati azionari, dietro consegna alla Società del certificato o dei certificati rappresentativo/i delle azioni, unitamente agli altri documenti di trasferimento richiesti dalla Società, e (b), qualora non sia stato emesso alcun certificato azionario, mediante dichiarazione scritta di trasferimento da annotarsi nel registro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi mandatari in possesso di idonee procure.

Ciascun titolare di azioni nominative dovrà fornire alla Società un indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni e le informazioni da parte della Società. Tale indirizzo sarà altresì annotato nel registro degli azionisti.

Qualora il titolare di azioni nominative ometta di fornire siffatto indirizzo, se ne potrà fare menzione nel registro degli azionisti, e in tal caso l'indirizzo del socio si riterrà essere presso la sede legale della Società o ad altro indirizzo che la Società potrà determinare di volta in volta, sino a quando il socio non avrà comunicato un indirizzo diverso. Il socio potrà far variare in qualsiasi momento l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti inviando una dichiarazione scritta alla Società presso la sua sede legale o ad altro indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società.

In caso di attribuzione di diritti su frazioni di azioni, il socio in questione non avrà diritto di voto per la frazione detenuta ma avrà diritto, nella misura stabilita dalla Società quanto al metodo di calcolo delle frazioni di azioni, a ricevere corrispondenti frazioni di eventuali dividendi o di altre distribuzioni. Nel caso delle azioni al portatore, verranno emessi soltanto certificati rappresentativi di un numero intero di azioni.

La Società riconoscerà un solo socio per un'azione della Società. In caso di comproprietà o di nuda proprietà e usufrutto, la Società potrà sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione dell'azione o delle azioni in questione sino al momento in cui i comproprietari o nudi proprietari e usufruttuari avranno designato una persona che li rappresenti nei confronti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può accettare di emettere azioni a fronte del conferimento in natura di strumenti finanziari, secondo le condizioni stabilite nel prospetto approvato dal Consiglio di Amministrazione e in conformità alle disposizioni previste dalla legge lussemburghese, con particolare riferimento all'obbligo di presentare una relazione di valutazione redatta dalla Società di Revisione di Planetarium Fund. Detti strumenti finanziari dovranno essere conformi alla politica e agli obiettivi di investimento del comparto in questione, nonché alle limitazioni agli investimenti stabilite nel prospetto approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i costi e le spese connessi al conferimento in natura di strumenti finanziari saranno a carico dei sottoscrittori interessati.

(2) Conversione di azioni nominative in azioni dematerializzate

Il presente Articolo 6(2) definisce la procedura per la conversione di azioni nominative della Società in azioni dematerializzate ai sensi della legge del 6 aprile 2013 sui titoli dematerializzati (la "Legge sulla Dematerializzazione").

Un socio può richiedere la conversione delle proprie azioni nominative in azioni dematerializzate, che sarà soggetta all'approvazione Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio iscritto nel registro degli azionisti che desideri convertire le proprie azioni nominative in azioni dematerializzate dovrà (a) fare tutto quanto necessario per aprire un conto titoli presso un conservatore dei conti locale o un conservatore dei conti estero (ciascun termine ha il significato stabilito dalla Legge sulla Dematerializzazione) che aderisca al sistema del Conservatore dei Conti Centrale e (b) fornire alla Società le informazioni e i dati da questa richiesti relativamente a tale conservatore dei conti locale o estero e al suo conto titoli al fine di consentire l'accredito su detto conto delle azioni in questione in forma dematerializzata. Alla ricezione di informazioni soddisfacenti, la Società trasmetterà i dati al Conservatore dei Conti Centrale, il quale adeguerà il conto di emissione titoli e trasferirà le azioni al relativo conservatore dei conti. La Società modificherà di conseguenza il registro degli azionisti, ove applicabile.

Gli eventuali costi relativi alla conversione di azioni nominative in azioni dematerializzate

sostenuti dalla Società saranno a carico del socio che richiede la conversione.

(3) Azioni dematerializzate

Tutte le azioni dematerializzate sono registrate tramite il Conservatore dei Conti Centrale. Le azioni dematerializzate sono rappresentate unicamente da una registrazione a nome del socio nel relativo conto titoli e la titolarità di dette azioni è data esclusivamente da tale registrazione. Il Conservatore dei Conti Centrale può emettere o richiedere alla Società di emettere certificati relativi ad azioni dematerializzate ai fini della circolazione dei titoli a livello internazionale.

Le azioni dematerializzate della Società saranno sempre registrate sul singolo conto di emissione titoli del Conservatore dei Conti Centrale, con indicazione degli elementi identificativi, del numero e delle eventuali modifiche successive delle azioni dematerializzate emesse.

Al fine di consentire agli azionisti di esercitare i propri diritti e in particolare il diritto di intentare azioni contro la Società e soggetti terzi, i conservatori dei conti locali o, ove applicabile, i conservatori dei conti esteri emetteranno dei certificati ai rispettivi titolari di conto in cambio di una dichiarazione scritta del titolare di conto attestante che questi detiene le azioni in questione per proprio conto o che agisce in virtù di un diritto conferito dall'azionista. Il certificato recherà menzione di detta dichiarazione.

Ai fini dell'identificazione degli azionisti, la Società potrà, a proprie spese, richiedere al Conservatore dei Conti Centrale il nome, la nazionalità, la data di nascita o di costituzione e l'indirizzo dei titolari di conto presenti nei libri contabili del Conservatore dei Conti Centrale (ciò che conferisce immediatamente o in futuro diritti di voto alle assemblee generali), nonché il numero di azioni detenute da ciascuno di essi e le eventuali limitazioni cui sono soggette le azioni. Il Conservatore dei Conti Centrale fornirà alla Società i dati identificativi dei titolari dei conti titoli iscritti nei propri registri e il numero di azioni detenute da ciascuno di essi.

Le medesime informazioni sui detentori di azioni per proprio conto saranno raccolte dalla Società tramite i conservatori dei conti o qualsiasi altro soggetto, in Lussemburgo o all'estero, che abbia un conto titoli presso il Conservatore dei Conti Centrale sul quale siano accreditate le azioni della Società. La Società può chiedere ai soggetti indicati negli elenchi consegnati alla Società conferma della detenzione di azioni per conto proprio.

Qualora un soggetto titolare di un conto presso il Conservatore dei Conti Centrale o un conservatore dei conti locale o estero non comunichi le informazioni richieste dalla Società conformemente all'Articolo 17 della Legge sulla Dematerializzazione entro due mesi dalla richiesta, o qualora questi comunichi informazioni incomplete o errate in merito alla sua qualifica o alla quantità di azioni detenute, la Società ha facoltà di sospendere il diritto di voto relativamente al numero di azioni per le quali non sono state trasmesse le informazioni richieste, sino a che non avrà ricevuto tali

informazioni.

Art. 7. Qualora un socio sia in grado di provare alla Società che il proprio certificato azionario è stato smarrito o distrutto, su richiesta del socio sarà possibile emettere un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società, ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, senza esclusione di altre forme di garanzia che la Società potrà richiedere. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, che recherà l'indicazione che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

Su ordine della Società, i certificati azionari danneggiati o deteriorati potranno essere sostituiti. I certificati danneggiati o deteriorati così sostituiti dovranno essere consegnati alla Società ed immediatamente annullati.

A propria discrezione, la Società può addebitare al socio il costo di emissione del duplicato o del nuovo certificato, nonché tutte le spese ragionevoli sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'iscrizione nel registro degli azionisti o alla distruzione del precedente certificato.

Art. 8. Il Consiglio di Amministrazione potrà imporre delle restrizioni nonché limitare la proprietà delle azioni della Società da parte di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ove la Società ritenga che siffatta proprietà implichi una violazione delle leggi vigenti nel Granducato del Lussemburgo o all'estero, o possa assoggettare la Società a imposizione fiscale in un paese estero o possa comunque recare pregiudizio alla Società.

In particolare, la Società potrà limitare o vietare la proprietà delle proprie azioni da parte di "soggetti degli Stati Uniti d'America", come definiti nei paragrafi successivi.

A tale scopo, la Società potrà:

a) rifiutare di emettere azioni e registrare il trasferimento di azioni, qualora essa ritenga che tale emissione o trasferimento attribuisca o possa attribuire la proprietà dei titoli a un soggetto non autorizzato a detenere azioni della Società; con riferimento alle azioni dematerializzate trasferibili tramite registrazione o liberamente, la Società dovrà (i) assicurare che all'atto dell'emissione di azioni dematerializzate o della conversione di azioni nominative in azioni dematerializzate, il detentore ultimo di dette azioni (tramite il Conservatore dei Conti Centrale o qualsiasi altro conservatore dei conti) si impegni a non trasferire le azioni a un investitore non Qualificato e (ii) riscattare forzatamente le azioni così detenute da tale investitore o applicare le disposizioni di cui alle successive lettere c) o d) qualora una qualsiasi delle azioni dematerializzate venga trasferita a un investitore non Qualificato;

b) richiedere in ogni momento a qualsiasi persona il cui nome risulti iscritto nel registro degli

azionisti, o a qualsiasi altra persona che richieda l'iscrizione del trasferimento delle azioni nel registro degli azionisti, ivi compresi il Conservatore dei Conti Centrale ed eventuali conservatori dei conti locali o esteri come stabilito all'Articolo 6(2), di fornire tutte le informazioni e i certificati, possibilmente accompagnati da una dichiarazione giurata, ritenuti necessari per determinare se la proprietà effettiva delle azioni spetti a un soggetto non autorizzato a detenere azioni della Società;

c) rifiutarsi di accettare il voto di persone non autorizzate a detenere azioni della Società in occasione di qualsiasi assemblea dei soci della Società;

d) procedere al riscatto forzoso di tutte le azioni qualora ritenga che un soggetto non autorizzato a detenere azioni della Società sia, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti, proprietario di azioni della Società, ovvero procedere al riscatto forzoso di tutte o parte delle azioni ove ritenga che la proprietà dei titoli da parte di una o più persone assoggetti la Società a leggi fiscali od altre normative di giurisdizioni diverse dal Lussemburgo. In tal caso, è prevista l'applicazione della seguente procedura:

1) La Società invierà al socio proprietario delle azioni da riscattare o che risulta tale in quanto iscritto nel registro degli azionisti un avviso (in appresso denominato "l'avviso di riscatto") contenente l'indicazione delle azioni da riscattare, il prezzo di riscatto da pagarsi e il luogo in cui tale prezzo sarà pagabile. L'avviso di riscatto potrà essere inviato al socio a mezzo lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo noto o a quello annotato nel registro degli azionisti.

Il socio in questione sarà allora tenuto a consegnare alla Società il certificato o i certificati, se emessi, rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di riscatto. Immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa della data specificata nell'avviso di riscatto, il socio in questione cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di riscatto. In caso di azioni nominative, il nome del socio quale titolare delle azioni riscattate sarà cancellato dal registro degli azionisti; in caso di azioni al portatore, si procederà all'annullamento nei registri della Società del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni in questione.

2) Il prezzo a cui verranno riscattate le azioni indicate nell'avviso di riscatto ("il prezzo di riscatto") sarà pari al Valore Patrimoniale Netto delle azioni in questione, determinato in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto alla data dell'avviso di riscatto.

3) Il prezzo di riscatto verrà corrisposto nella divisa di denominazione del comparto o della classe in questione, salvo in periodi di restrizione della convertibilità. L'importo dovuto verrà depositato presso un istituto di credito in Lussemburgo o altrove (secondo quanto specificato nell'avviso di riscatto), il quale provvederà a versarlo al socio in questione contro rimessa del certificate o dei certificati, se emessi, rappresentativi delle azioni indicate nell'avviso di riscatto. Una volta depositato il prezzo di riscatto alle condizioni sopra specificate, chiunque abbia un interesse o un

diritto in tutte o parte delle azioni menzionate nell'avviso di riscatto non potrà più farlo valere, né potrà intentare alcuna azione contro la Società e i suoi beni, fatto salvo il diritto del socio che risulti essere il proprietario delle azioni a ricevere dall'istituto di credito il prezzo (senza interessi) ivi depositato contro rimessa del certificato o dei certificati, se emessi.

4) L'esercizio dei poteri conferiti alla Società in virtù del presente Articolo non potrà in nessun caso essere contestato, né invalidato a motivo dell'insufficienza della prova della proprietà delle azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva delle azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli individuati dalla Società mediante invio dell'avviso di riscatto, alla sola condizione che la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede.

e) rifiutare, nel corso di qualsiasi assemblea dei soci, il diritto di voto ai soggetti non autorizzati a detenere azioni della Società.

Ai fini del presente Statuto, la definizione “soggetto degli Stati Uniti d'America” si riferisce ai soggetti, cittadini o residenti degli Stati Uniti d'America, o di territori, possedimenti o regioni sottoposti alla loro giurisdizione, o a qualunque altro soggetto che vi risiede normalmente (ivi compresi i patrimoni di siffatti soggetti o di società di capitali o di persone ivi costituite o organizzate).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può limitare l'emissione e il trasferimento delle Azioni di una determinata classe agli investitori istituzionali in virtù dell'Articolo 174 (2) della Legge del 2010 (“Investitori Istituzionali”). Il Consiglio di Amministrazione può rinviare, a propria discrezione, l'accettazione di una domanda di sottoscrizione di Azioni di una classe riservata agli Investitori Istituzionali sino a che la Società abbia raccolto prove sufficienti circa la qualifica di Investitore Istituzionale del richiedente. Qualora, in qualsiasi momento, risulti che un detentore di Azioni di una classe riservata agli Investitori Istituzionali non sia un Investitore Istituzionale, il Consiglio di Amministrazione convertirà dette Azioni in Azioni di una classe del medesimo Comparto che non sia riservata agli Investitori Istituzionali (a condizione che esista una classe con tali caratteristiche in seno al Comparto interessato), oppure procederà al riscatto forzoso delle Azioni in questione nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo. Il Consiglio di Amministrazione non procederà al trasferimento di Azioni e di conseguenza non permetterà l'iscrizione di operazioni di trasferimento di Azioni nel registro degli azionisti qualora in seguito a tale trasferimento le Azioni di una classe riservata agli Investitori Istituzionali risultassero in possesso di un soggetto che non è un Investitore Istituzionale. Oltre a qualsiasi responsabilità derivante dalle leggi applicabili, ciascun socio che non rientri nella definizione di Investitore Istituzionale e detenga Azioni di una classe riservata agli Investitori Istituzionali, dovrà tenere indenne e manlevare la Società, il Consiglio di Amministrazione, gli altri soci della medesima classe e gli agenti della Società da qualsiasi danno, perdita o spesa derivante da o connessa a detta detenzione, laddove il socio in questione abbia fornito documentazione

falsa o fuorviante o abbia rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti al fine di acquisire con l'inganno lo status di Investitore Istituzionale o non abbia comunicato alla Società la perdita di tale status.

Art. 9. Chiusura e fusione di Comparti o Classi

A) Un Comparto o una Classe possono essere chiusi tramite risoluzione del Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o di una Classe scende al di sotto di un livello che il Consiglio di Amministrazione consideri critico per la sua gestione ottimale; o
- in presenza di circostanze particolari che esulino dal controllo del Consiglio, quali emergenze di carattere politico, economico o militare; o
- se il Consiglio di Amministrazione ritiene che un Comparto o una Classe debbano essere chiusi alla luce della situazione del mercato o di altre circostanze, ivi comprese particolari condizioni in grado di compromettere la capacità di tale Comparto o Classe di operare in modo efficiente da un punto di vista economico e nel migliore interesse dei soci.

In tal caso, il patrimonio del Comparto o della Classe in questione verrà realizzato, le passività ripianate e i proventi netti della vendita distribuiti ai soci in proporzione alle azioni detenute in quel Comparto o in quella Classe a fronte delle prove di ripianamento che il Consiglio di Amministrazione possa ragionevolmente richiedere. Prima della data di efficacia della chiusura, la Società invierà ai soci del Comparto o della Classe in questione una comunicazione che dovrà indicare i motivi della chiusura, nonché le procedure da seguire. Salvo quanto altrimenti deciso dal Consiglio di Amministrazione, i soci di tale Comparto o Classe possono continuare a presentare domanda per il rimborso e la conversione delle proprie azioni a titolo gratuito, ma sulla base del Valore Patrimoniale Netto applicabile, tenendo conto delle spese di realizzazione previste.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal paragrafo che precede, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le Classi di azioni di un qualsiasi Comparto avrà facoltà, in qualsiasi altra circostanza e su proposta del Consiglio di Amministrazione, di riscattare tutte le azioni della Classe o delle Classi in questione e restituire ai soci il valore patrimoniale netto delle azioni detenute (tenendo in considerazione l'effettivo prezzo di vendita degli investimenti e le spese ivi connesse) calcolato alla Data di Valutazione in cui la decisione entra in vigore. Per una siffatta assemblea generale non sarà richiesto alcun quorum e le risoluzioni verranno adottate a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Il patrimonio non distribuito agli aventi diritto al momento del rimborso verrà depositato presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo per conto dei beneficiari.

B) Il Consiglio di Amministrazione può decidere di destinare il patrimonio di un Comparto a un

altro Comparto in essere della Società (il "nuovo Comparto") e di rinominare le azioni della classe o delle classi interessate quali azioni del nuovo Comparto (in seguito a divisione o consolidamento, se necessario, e al pagamento dell'importo corrispondente a eventuali frazioni di azioni cui i soci abbiano diritto). Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di assegnare il patrimonio della Società o di un Comparto a un altro organismo di investimento collettivo costituito ai sensi della Parte I della Legge del 2010 o ai sensi della legislazione di uno Stato Membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che recepisca la Direttiva 2009/65/CE, ovvero a un comparto di detto organismo di investimento collettivo.

Le fusioni avverranno nel quadro della Legge del 2010.

La decisione di fusione spetta al Consiglio di Amministrazione, a meno che il Consiglio non decida di sottoporre la questione all'assemblea dei soci del Comparto interessato, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice dei voti. Qualora si preveda che in seguito alla fusione di un Comparto la Società cessi di esistere, la decisione della fusione sarà affidata a un'assemblea dei soci che delibererà con i requisiti di quorum e maggioranza stabiliti per le modifiche allo Statuto e specificati al successivo Articolo 29.

C) Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario nell'interesse dei soci di un Comparto o qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa a un Comparto lo giustifichi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di riorganizzare detto Comparto tramite la divisione in due o più Comparti. Fra tale decisione e la data dell'effettiva riorganizzazione dovrà trascorrere almeno un mese, al fine di consentire ai soci di richiedere la vendita delle proprie azioni a titolo gratuito prima dell'operazione che darà luogo alla divisione.

D) Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere di unire o dividere delle Classi ovvero di dividere o unire più Classi di uno stesso Comparto. Fra tale decisione e la data dell'effettiva unione o divisione dovrà trascorrere almeno un mese, al fine di consentire ai soci di richiedere la vendita delle proprie azioni a titolo gratuito prima dell'operazione che darà luogo all'unione o alla divisione.

E) Se un Comparto dispone di più Classi di azioni, come specificato al precedente Articolo 5, il Consiglio di Amministrazione può decidere che le azioni di una determinata Classe vengano convertite in azioni di un'altra Classe qualora non sussistano più le caratteristiche proprie delle azioni di quella Classe. Detta conversione avverrà sulla base dei rispettivi Valori Patrimoniali Netti applicabili, senza addebito di spese ai soci. Tutti i soci della Classe interessata potranno richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni a partire da un mese prima della data di efficacia della conversione obbligatoria.

Art. 10. L'assemblea dei soci della Società regolarmente costituita rappresenta tutti i soci della Società. L'assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti relativi

alla conduzione della Società.

Art. 11. In conformità alla legge lussemburghese, l'assemblea generale annuale dei soci si terrà nel Granducato del Lussemburgo all'indirizzo, alla data e all'ora specificati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, entro quattro (4) mesi dalla fine dell'esercizio fiscale della Società. Qualora tale giorno venga a cadere in una festività legale o bancaria in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. L'assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero se il Consiglio di Amministrazione ritiene, a propria assoluta discrezione, che sussistono circostanze eccezionali tali da richiederlo.

Le altre assemblee dei soci si terranno all'ora e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Art. 12. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, il quorum e i termini prescritti dalla legge disciplinano la convocazione e lo svolgimento delle assemblee dei soci della Società.

Ogni azione, indipendentemente dal suo valore patrimoniale netto, attribuisce un solo voto. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da un proprio mandatario designato mediante delega scritta trasmessa a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, l'assemblea generale dei soci debitamente convocata delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati e votanti.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le deliberazioni relative a qualsiasi comparto o classe di azioni saranno anch'esse adottate con la maggioranza semplice dei voti dei soci del comparto o della classe in questione presenti o rappresentati e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prescrivere ulteriori condizioni che i soci dovranno soddisfare per poter partecipare alle assemblee dei soci.

Art. 13. I soci si riuniranno in assemblea su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno verrà inviato a ciascun socio per lettera, all'indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

In conformità alle disposizioni di legge, tale avviso sarà inoltre pubblicato sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* lussemburghese, su un quotidiano lussemburghese e su ogni altro giornale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti consentiti dalla legge, l'avviso di convocazione a un'assemblea generale può stabilire che i requisiti di quorum e maggioranza necessari siano definiti in base al numero di azioni emesse e

in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'assemblea in questione (the "Data di Registrazione"); in tal caso, il diritto di un socio a prendere parte all'assemblea sarà determinato con riferimento alla sua partecipazione alla Data di Registrazione. Per quanto riguarda i soci detentori di azioni dematerializzate (se emesse), il diritto di partecipare a un'assemblea generale e di esercitare i diritti di voto connessi a tali azioni sarà stabilito con riferimento alle azioni detenute dal socio alla data e all'ora previste dalle leggi e dalle normative lussemburghesi e, in particolare, dall'articolo 450-1071 della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Art. 14. La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre amministratori, i quali non dovranno necessariamente essere soci della Società.

Gli amministratori verranno nominati dall'assemblea annuale dei soci e resteranno in carica sino alla successiva assemblea annuale e alla nomina dei loro successori; tuttavia, con deliberazione dei soci, gli amministratori potranno essere revocati con o senza giusta causa e/o sostituiti in qualsiasi momento.

Qualora una carica di amministratore divenga vacante per morte, dimissioni o altro motivo, gli altri amministratori potranno riunirsi e nominare a maggioranza un amministratore incaricato di svolgere le funzioni correlate alla carica divenuta vacante sino alla successiva assemblea dei soci.

Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà tra i propri membri un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un segretario, anche non amministratore, il quale sarà responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, nel luogo specificato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiederà tutte le assemblee generali dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, in sua assenza, l'assemblea generale o il Consiglio di Amministrazione potranno designare a maggioranza dei voti dei presenti un altro amministratore ovvero, nel caso di un'assemblea generale ove non sia presente alcun amministratore, qualunque altra persona per assumere la presidenza di tali assemblee e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente nominare dei direttori e dei procuratori della Società, tra cui un direttore generale, un segretario, eventualmente dei vice direttori generali, dei vice segretari e altri direttori, agenti e procuratori le cui mansioni siano ritenute necessarie per assicurare la buona conduzione degli affari della Società. Il Consiglio di Amministrazione può

revocare tali nomine in qualsiasi momento. Siffatti direttori, agenti e procuratori non dovranno essere necessariamente amministratori o soci della Società. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, i direttori, gli agenti e i procuratori così nominati avranno i poteri e svolgeranno le mansioni assegnate loro dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà inviato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura dovrà essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Si potrà prescindere da tale convocazione previo assenso scritto di ciascun amministratore inviato a mezzo cablogramma, telegramma, telex o fax. Per le riunioni tenute negli orari e nei luoghi stabiliti in una risoluzione precedentemente adottata dallo stesso Consiglio di Amministrazione non è richiesto alcun avviso di convocazione.

Gli amministratori potranno farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da un altro amministratore designandolo quale loro mandatario per iscritto, a mezzo e-mail, cablogramma, telegramma, telex o fax.

Gli amministratori potranno agire esclusivamente nell'ambito di riunioni del Consiglio di Amministrazione debitamente convocate. Gli amministratori non potranno vincolare la Società con firma disgiunta, salvo che essi siano stati specificamente autorizzati da una decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare ed agire validamente solo se almeno la metà degli amministratori è presente o rappresentata. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione in questione. Se durante una riunione del Consiglio i voti favorevoli e contrari a una deliberazione sono in egual numero, il voto del Presidente sarà decisivo.

Le risoluzioni sottoscritte da tutti i membri del Consiglio saranno valide ed esecutive quanto le deliberazioni adottate durante una riunione debitamente tenuta e convocata. Gli amministratori potranno apporre la propria firma su un unico documento o su più copie di una stessa risoluzione che potranno essere fatte pervenire tramite lettera, cablogramma, telegramma, telex, fax o con mezzi analoghi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri relativi alla gestione ordinaria della Società, l'esecuzione di operazioni tese al perseguimento dell'oggetto sociale e l'orientamento generale della sua gestione a persone fisiche o giuridiche che non dovranno necessariamente essere membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci

dovranno essere sottoscritti dal Presidente o dall'amministratore che avrà presieduto la riunione in assenza del Presidente.

Le copie o gli estratti di siffatti verbali da prodursi in giudizio o in altra sede dovranno essere sottoscritti dal Presidente o dal Segretario, ovvero da due amministratori.

Art. 17. Nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'orientamento generale della gestione e la politica d'investimento di ciascun comparto e dei relativi portafogli e determina i criteri per la conduzione e l'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà altresì tutte le restrizioni di volta in volta applicabili agli investimenti della Società entro i limiti consentiti dalla Legge, ivi comprese (in via esemplificativa e non esaustiva) le restrizioni relative a:

- (i) i prestiti contratti dalla Società e la costituzione di garanzie reali sui beni sociali;
- (ii) la percentuale massima dei beni sociali che la Società può investire in qualsiasi tipo o categoria di strumenti finanziari, nonché la percentuale massima di strumenti finanziari di qualsiasi tipo o categoria che la Società può acquisire;
- (iii) se e in quale misura la Società possa investire in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione può decidere di investire, nella misura consentita dalla Legge, in azioni di una società di investimento di tipo aperto o in quote di fondi comuni di tipo aperto, gestiti da una società con la quale la Società sia collegata mediante gestione o controllo comuni o in ragione di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che gli investimenti della Società vengano effettuati in:

- (i) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione o negoziati in un mercato regolamentato come definito dalla Legge,
- (ii) strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario negoziati in qualsiasi altro mercato di uno Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico,
- (iii) strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di borsa in qualsiasi altro paese europeo, asiatico, oceaniano, dei continenti americani ed africano, ovvero negoziati su qualsiasi altro mercato dei suddetti paesi, a condizione che siffatto mercato sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico,
- (iv) strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario di nuova emissione, se le modalità di emissione prevedono l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o un altro mercato regolamentato come sopra specificato, e purché tale

ammissione venga concessa entro un anno dall'emissione dei titoli, nonché

(v) altri valori o strumenti o beni, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle leggi e alle normative applicabili e

(vi) quote di OICVM e/o altri OIC conformemente all'articolo 41, paragrafo (1), punto e) e all'articolo 46 della Legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può deliberare di investire, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, sino al 100% del patrimonio totale della Società in diversi strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea ritenuto accettabile dall'autorità di vigilanza e indicato nei documenti di vendita della Società, o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea a condizione che, ove la Società decida di avvalersi di siffatta possibilità, essa detenga titoli di almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non rappresentino più del 30% del suo patrimonio netto totale.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare che la Società investa in strumenti finanziari derivati, ivi compresi strumenti assimilabili che implicino il regolamento in contanti e siano negoziati su un mercato regolamentato come specificato dalla Legge, e/o in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa, a condizione che le attività sottostanti siano costituite dagli strumenti previsti dall'Articolo 41 (1) della Legge del 17 dicembre 2010, ovvero da indici finanziari, tassi di interesse o tassi di cambio, in cui la Società possa investire conformemente ai propri obiettivi di investimento, come indicato nei documenti di vendita della stessa.

La Società potrà inoltre adottare schemi di investimento del tipo master-feeder, in base ai quali un Comparto potrà investire almeno l'85% del proprio patrimonio in altri OICVM o in Comparti di altri OICVM in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e a condizione che tali schemi siano espressamente consentiti dalla politica di investimento applicabile al Comparto interessato, come specificato nel Prospetto.

Nel senso più ampio consentito e alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi applicabili, ma nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti di vendita delle azioni della Società, un Comparto (il Comparto Partecipante) può sottoscrivere, acquistare e/o detenere azioni di prossima emissione o già emesse da uno o più Comparti (il Comparto Target) della Società. In tal caso e ferme restando le condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi applicabili:

- il Comparto Target non investirà a sua volta nel Comparto Partecipante che investe nel Comparto Target;
- la porzione di patrimonio netto che i Comparti Target di cui sia prevista l'acquisizione

potranno investire, in conformità alla rispettiva politica di investimento, in azioni di altri Comparti Target della Società non potrà superare nel complesso il 10%;

- eventuali diritti di voto legati alle azioni detenute dal Comparto Partecipante saranno sospesi fintantoché le azioni sono detenute dal Comparto Partecipante, malgrado le comunicazioni e le informazioni contabili fornite nelle relazioni periodiche;

- in qualsiasi caso, per tutto il tempo in cui tali titoli del Comparto Target sono detenuti dal Comparto Partecipante, il loro valore non sarà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto della Società ai fini della verifica della soglia minima di patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010;

- non vi è duplicazione di imposte di gestione, sottoscrizione o rimborso in caso di investimenti che prevedano un Comparto Partecipante e un Comparto Target.

Art. 18. I contratti e le transazioni in essere tra la Società e altre società o enti non potranno essere pregiudicati o invalidati per il fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della Società abbiano un qualsiasi interesse in tali società o enti o che siano amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti di detti società o enti. Un amministratore, direttore o procuratore della Società che sia anche amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di una società o ente con cui la Società abbia concluso dei contratti o intrattenga dei rapporti d'affari, non verrà per tale motivo privato del diritto di deliberare, votare o agire in relazione a questioni attinenti a tali contratti o rapporti d'affari.

Gli amministratori, i direttori o i procuratori della Società che abbiano un interesse personale in una qualsiasi transazione conclusa dalla Società dovranno informarne il Consiglio di Amministrazione e astenersi dal deliberare e votare in merito a siffatta transazione. Tale transazione, nonché l'interesse personale del suddetto amministratore, direttore o procuratore, dovranno inoltre essere riferiti alla successiva assemblea dei soci.

Ai sensi della frase precedente, l'espressione "interesse personale" non comprende eventuali rapporti, interessi, posizioni o transazioni di qualsiasi natura con PKB PRIVATBANK AG, con le sue consociate o con qualsiasi altra società o persona giuridica di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione a propria assoluta discrezione.

Art. 19. La Società potrà rimborsare agli amministratori, ai direttori o ai procuratori, ai loro eredi, esecutori testamentari e amministratori, le spese da questi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni o procedimenti di cui siano parte in causa in ragione della loro carica di amministratori, direttori o procuratori della Società o per essere stati, su richiesta della Società, amministratori, direttori o

procuratori di un'altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e per le quali cui essi non siano stati rimborsati, salvo che tali azioni o procedimenti si concludano con la loro condanna per negligenza grave o *mala gestio*. In caso di accordo extragiudiziale, tale rimborso verrà accordato soltanto se il consulente legale della Società comunicherà alla stessa che l'amministratore, il direttore o il procuratore in questione non ha mancato ai propri doveri. Il diritto a essere rimborsati non esclude in sé gli altri diritti degli amministratori, direttori o procuratori.

Art. 20. La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, o dalla firma disgiunta di un amministratore debitamente autorizzato a tal fine, o dalla firma disgiunta di un direttore o di un procuratore della Società debitamente autorizzato a tal fine, o dalla firma singola di qualunque altra persona a cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato specificamente tale potere.

Art. 21. La conduzione della Società e la sua situazione finanziaria, ivi compresa in particolare la tenuta della contabilità, saranno sottoposte al controllo di una o più società di revisione, le quali dovranno soddisfare i requisiti di onorabilità, affidabilità ed esperienza professionale prescritti dalla legge lussemburghese e svolgeranno le funzioni stabilite dalla Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

La società di revisione viene nominata dall'assemblea generale dei soci.

Art. 22. La Società ha facoltà di rimborsare in qualsiasi momento le proprie azioni entro i soli limiti imposti dalla legge e secondo le modalità specificate di seguito.

I soci hanno il diritto di richiedere alla Società il rimborso in toto o in parte delle azioni detenute. Il prezzo di rimborso verrà corrisposto entro e non oltre i 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di valutazione considerata, e sarà equivalente al valore patrimoniale netto delle azioni in questione calcolato in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto, eventualmente diminuito di una commissione di rimborso secondo quanto previsto nei documenti di vendita. Il socio dovrà fare pervenire la richiesta di rimborso scritta alla sede legale della Società o presso le altre persone fisiche o giuridiche nominate mandatarie della Società in relazione al rimborso delle azioni. La richiesta dovrà essere accompagnata dal certificate o dai certificati azionari (se emessi) in debita forma, nonché da idonea evidenza dell'eventuale trasferimento dei titoli. Le azioni rimborsate dalla Società verranno annullate.

Nel caso in cui, a seguito del rimborso di azioni richiesto da un socio, il numero o il valore patrimoniale netto totale delle azioni residue detenute dal socio in una classe di azioni divenga

inferiore al numero o valore minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare il socio a farsi rimborsare la totalità delle azioni detenute nella classe in questione.

La Società non è tenuta a dare esecuzione alle domande di rimborso e di conversione presentate in una stessa data di valutazione, qualora le azioni a cui si riferiscono siffatte domande rappresentino complessivamente più di una certa percentuale delle azioni dei comparti e/o classi esistenti alla data di valutazione in questione. Siffatta percentuale sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, la Società rinverrà l'esecuzione dei rimborsi e delle conversioni in questione alle date di valutazione successive determinate dal Consiglio di Amministrazione (fatto comunque salvo il limite rappresentato dalla suddetta percentuale). Le domande di rimborso e di conversione di cui sia stata rinviata l'esecuzione, salvo che nel frattempo non siano state annullate per iscritto, saranno trattate con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.

Salvo particolari indicazioni relative a una classe o a un comparto, ciascun socio ha il diritto di richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie azioni in azioni di un'altra classe e/o di un altro comparto. La conversione verrà effettuata in conformità alle disposizioni e con addebito delle spese precisate nei documenti di vendita.

Le richieste di conversione dovranno essere presentate nel rispetto dei termini applicabili alle domande di rimborso.

Art. 23. Al fine di determinare i prezzi di emissione, rimborso e conversione per azione, la Società calcolerà periodicamente il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun comparto, ma in ogni caso non meno di due volte al mese, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (nel presente Statuto il giorno di determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni è denominato “data di valutazione”). Qualora la data di valutazione venga a cadere in una festività legale o bancaria in Lussemburgo, la data di valutazione sarà posticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più comparti, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni nei casi seguenti:

a) durante i periodi di chiusura, salvo i giorni di chiusura abituali, di uno dei principali mercati o borse valori in cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti di un comparto, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi sospese o soggette a restrizioni significative;

b) qualora il mercato relativo a una valuta in cui è denominata una parte sostanziale del patrimonio di uno o più Comparti o Classi di Azioni sia chiuso in giorni diversi dalle normali festività, ovvero nei periodi in cui le contrattazioni sono ivi sospese o limitate;

c) allorché la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualunque altro evento di forza maggiore non imputabile alla Società né controllabile da essa, renda impossibile disporre del patrimonio della Società secondo modalità ragionevoli e normali, senza recare grave pregiudizio agli interessi dei soci;

d) in caso di interruzione nei sistemi di comunicazione abitualmente utilizzati per determinare il valore di un qualsiasi investimento di un comparto, o i prezzi correnti su un qualunque mercato o borsa valori;

e) qualora restrizioni valutarie o limitazioni ai movimenti di capitale impediscano di effettuare transazioni per conto del comparto o dei comparti, ovvero allorché le operazioni di acquisto o vendita di attività dei comparti non possano venire effettuate ai tassi di cambio normali, oppure qualora i pagamenti dovuti a fronte del rimborso o della conversione di azioni di un comparto non possano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, venire effettuati ai tassi di cambio normali;

f) per effetto di una decisione di liquidazione/scioglimento di uno o più Comparti;

g) qualora un guasto ai sistemi informatici impedisca il calcolo del valore patrimoniale netto;

h) in caso di pubblicazione (i) dell'avviso di convocazione di un'assemblea generale dei soci in cui venga proposta una delibera per lo scioglimento della Società, di un Comparto o di una Classe di Azioni, ovvero della decisione del Consiglio di Amministrazione in merito allo scioglimento di uno o più Comparti o Classi di Azioni, o (ii) nella misura in cui una siffatta sospensione sia giustificata per la tutela dei soci, dell'avviso di convocazione di un'assemblea generale dei soci in cui venga proposta la fusione della Società, di un Comparto o di una Classe di Azioni, ovvero della decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla fusione di uno o più Comparti o Classi di Azioni;

i) qualora l'OICVM Master di un Comparto Feeder sospenda temporaneamente le operazioni di riacquisto, rimborso o sottoscrizione delle proprie quote/azioni, per iniziativa propria o su richiesta delle autorità competenti;

j) in qualunque altro caso che esuli dal controllo del Consiglio di Amministrazione come stabilito da decisione del Consiglio di Amministrazione.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto sarà notificata ai sottoscrittori e ai soci che abbiano richiesto il rimborso o la conversione delle proprie azioni.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione in sospeso potranno essere ritirate mediante comunicazione scritta, a condizione che essa pervenga alla Società prima della fine del periodo di sospensione.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in sospeso verranno presi in considerazione alla data di valutazione immediatamente successiva alla cessazione del periodo di sospensione.

In circostanze eccezionali che potrebbero ledere gli interessi dei soci (ad esempio un elevato

numero di richieste di rimborso, sottoscrizione o conversione, una forte volatilità su uno o più mercati in cui il/i Comparto/i o la/le Classe/i investono), il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di posticipare la determinazione del Valore Patrimoniale Netto dei Comparti o delle Classi interessati e di rinviare la sottoscrizione, il rimborso e la conversione, sino al venir meno di dette circostanze eccezionali e, se del caso, sino al completamento delle necessarie operazioni di vendita titoli per conto della Società.

In tal caso, le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni che erano state sospese o rinviate contestualmente saranno elaborate sulla base del primo Valore Patrimoniale Netto calcolato successivamente.

Art. 24. Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun comparto o classe di azioni della Società sarà espresso quale importo per azione nella divisa di denominazione del comparto o della classe in questione (salvo quando si verificano circostanze che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, rendono la determinazione in siffatta valuta impossibile o pregiudizievole per i soci; in tal caso, il Valore Patrimoniale Netto potrà essere determinato temporaneamente in un'altra divisa decisa dal Consiglio di Amministrazione), e sarà determinato a ogni data di valutazione dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente al comparto o classe in questione (costituito dalle attività attribuibili a tale comparto o classe della Società meno le passività riferibili a siffatto comparto o classe) per il numero delle azioni di quel comparto o di quella classe in quel momento in circolazione e arrotondando l'importo così ottenuto all'unità monetaria più prossima o al centesimo di unità monetaria più prossimo, secondo le indicazioni del prospetto informativo così come approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le regole di valutazione e di determinazione dovranno essere interpretate e applicate conformemente ai principi contabili generalmente ammessi. Nel caso in cui, in seno a un medesimo comparto, siano state istituite una o più classi di azioni, le regole di attribuzione specificate in appresso saranno altresì applicabili, se fattibile, a dette classi.

A. Le attività della Società si intendono comprensive di

- a) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati;
- b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché i crediti (compresi i proventi della vendita di titoli non ancora riscossi);
- c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione e ogni altro investimento e strumento finanziario di proprietà della Società;
- d) tutti i dividendi e le distribuzioni dovuti alla Società (fermo restando che la Società potrà procedere a rettifiche onde tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a

pratiche quali la contrattazione ex-dividendi o ex-diritti o pratiche analoghe);

e) tutti gli interessi maturati sui titoli di proprietà della Società, salvo che i predetti interessi siano inclusi nel valore capitale di detti titoli;

f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ammortizzata; e

g) ogni altra attività di qualsiasi natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore delle suddette attività sarà determinato come segue:

a) Il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei crediti, dei risconti attivi, nonché dei dividendi e degli interessi annunciati o maturati ma non riscossi sarà costituito dal valore nominale degli stessi, salvo che l'incasso di tale valore sia ritenuto improbabile; in tal caso, il valore delle attività in questione verrà determinato detraendo un importo che la Società riterrà adeguato al fine di riflettere il valore reale di tali attività.

b) La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico si basa sull'ultimo corso noto in Lussemburgo alla data di valutazione; ove tali strumenti siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione; qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione.

c) Il valore degli strumenti finanziari negoziati in un altro mercato regolamentato sarà determinato secondo modalità che siano il più possibile analoghe a quelle specificate nel precedente paragrafo.

d) Gli strumenti finanziari non quotati né negoziati presso una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede.

e) Le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati in base ai rispettivi valori nominali, maggiorati degli interessi maturati oppure in base ad ammortamento lineare. Le altre attività possono essere valutate, nella misura possibile, secondo la medesima modalità.

f) Tutte le altre attività saranno valutate dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria assoluta discrezione, potrà consentire il ricorso a qualsiasi altro metodo di valutazione generalmente ammesso, ove ritenga che siffatta valutazione rifletta in maniera più accurata il probabile valore di realizzo di un'attività detenuta dalla Società.

Le attività non espresse nella divisa di denominazione del comparto o della classe saranno convertite in siffatta valuta al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo alla data di valutazione

considerata.

B. Le passività della Società si intendono comprensive di:

- a) tutti i prestiti contratti, i commercial paper giunti a scadenza e i debiti;
- b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, le remunerazioni dei gestori, dei consulenti per gli investimenti, dei depositari e dei mandatari e agenti della Società);
- c) tutte le obbligazioni note, maturate e non, ivi comprese le obbligazioni contrattuali di pagamento di importi in denaro o in natura giunte a scadenza, incluso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati, allorché la data di valutazione coincida con quella di determinazione degli aventi diritto;
- d) un accantonamento adeguato per future imposte e tasse sul capitale e sul reddito maturate sino alla data di valutazione, come di volta in volta determinato dalla Società, nonché altre eventuali riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) ogni altra passività della Società di qualsiasi tipo e natura, a eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Ai fini della valutazione di siffatte passività, la Società prenderà in considerazione tutti i costi e le spese da essa sostenute, ivi comprese le spese di costituzione, le spese pagabili ai gestori, ai consulenti per gli investimenti, ai contabili, alla banca depositaria, alle banche corrispondenti della banca depositaria, agli agenti amministrativi, agli agenti domiciliatari, agli agenti per i trasferimenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente della Società, le spese di consulenza legale e di revisione, i costi relativi alla quotazione in Borsa, i diritti pagabili per l'iscrizione della Società e il mantenimento di tale iscrizione presso le istituzioni governative, i costi promozionali e di stampa, ivi comprese le spese di pubblicità, preparazione e stampa dei certificati, dei prospetti, delle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, le imposte e tasse governative e ogni altra spesa operativa, incluso il costo di acquisto e di vendita delle attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà calcolare le spese amministrative e altre spese di natura corrente o periodica sulla base di un importo stimato per un anno o per un periodo diverso, eventualmente ripartendo proporzionalmente tale stima per frazioni di detto periodo.

C. L'espressione “patrimonio netto della Società” si riferisce alle attività della Società secondo la definizione sopra esposta meno le passività come sopra definite, alla data di valutazione in cui viene determinato il Valore Patrimoniale Netto delle azioni. Il capitale sociale sarà sempre equivalente al patrimonio netto della Società. Il patrimonio netto della Società corrisponde all'insieme dei patrimoni netti di tutti i comparti. La divisa di consolidamento è l'EURO.

D. Ripartizione delle attività e delle passività:

Gli amministratori individueranno per ciascun comparto un portafoglio di attività comuni, secondo le modalità seguenti:

a) nei libri contabili della Società, i proventi dell'emissione delle azioni di ciascun comparto saranno attribuiti al portafoglio di beni costituito per siffatto comparto, e le attività, le passività, i ricavi e le spese relativi a tale comparto saranno imputati a quel portafoglio in conformità alle disposizioni del presente Articolo;

b) qualora un'attività derivi da un'altra attività, nei libri contabili della Società l'attività derivata verrà attribuita allo stesso portafoglio di cui fa parte l'attività d'origine. In caso di rivalutazione di un asset, l'aumento o il decremento di valore verrà imputato al portafoglio di attività di cui fa parte l'asset in questione;

c) tutte le passività della Società che potranno essere attribuite a un comparto specifico verranno imputate al portafoglio di attività di siffatto comparto;

d) le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili a uno specifico comparto verranno imputati a tutti i comparti in ugual misura ovvero, ove ciò sia giustificato dagli importi, in proporzione ai rispettivi patrimoni netti.

La Società costituisce una sola e unica entità giuridica. Tuttavia, relativamente ai rapporti fra i soci, si specifica che ciascun comparto è considerato come un'entità distinta cui fa capo un portafoglio distinto di attività, con un proprio passivo e con i propri obiettivi. Ciascun comparto risponde delle proprie passività, che non impegnano la Società nel suo complesso.

e) successivamente al pagamento dei dividendi ai titolari delle azioni di un qualsiasi comparto/classe, il valore del patrimonio netto di siffatto comparto/classe sarà ridotto di un importo pari ai dividendi versati.

E. Ai fini del presente Articolo:

a) le azioni della Società di cui sia stato richiesto il rimborso in virtù del precedente Articolo 21 saranno considerate emesse ed esistenti sino a dopo la chiusura della relativa data di valutazione, come stabilito all'Articolo 22; a partire da quel momento e sino al pagamento del prezzo di rimborso, saranno considerate una passività della Società;

b) le azioni che la Società deve emettere in base alle domande di sottoscrizione ricevute, saranno considerate come emesse a partire dalla chiusura della relativa data di valutazione secondo quanto stabilito all'Articolo 22, e il prezzo di emissione sarà considerato come un credito della Società sino al ricevimento del pagamento da parte della stessa;

c) gli investimenti, le disponibilità liquide e altre attività della Società verranno valutati prendendo in considerazione i tassi di mercato o i tassi di cambio vigenti alla data di determinazione

del valore patrimoniale netto delle azioni e

d) nella misura possibile, a ogni data di valutazione sarà data esecuzione a tutti gli investimenti e i disinvestimenti decisi dalla SICAV sino a siffatta data di valutazione.

F. Al fine di una gestione efficiente dei propri portafogli, la Società ha facoltà di gestire la totalità o parte delle attività di uno o più comparti su base raggruppata ("pooling"), nel rispetto delle rispettive politiche di investimento. In tal caso, i comparti acquisiscono una partecipazione nei "pool" così creati, in proporzione alle attività apportate.

Siffatti pool di attività non costituiscono entità giuridiche distinte e le unità di conto nozionali di un pool non devono essere considerate delle azioni. Le azioni della Società non sono emesse con riferimento a siffatti pool, ma unicamente in relazione a ciascun comparto considerato, che può partecipare a un pool apportando alcune delle attività incluse nel proprio portafoglio con il fine sopra specificato.

I pool saranno costituiti mediante trasferimento di strumenti finanziari, disponibilità liquide e altre attività consentite dai comparti partecipanti ai pool in questione (a condizione che siffatte attività siano compatibili con l'obiettivo e la politica di investimento dei comparti partecipanti). Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Società, o un agente da questi designato, potrà effettuare di volta in volta ulteriori trasferimenti a favore dei pool. Sarà altresì possibile prelevare delle attività da un pool per ritrasferirle al comparto partecipante, sino a un valore pari alla partecipazione di quest'ultimo nel pool, che sarà valutata con riferimento a delle unità di conto nozionali.

All'atto della costituzione di un pool, si attribuiranno a ciascun comparto partecipante delle unità di conto nozionali, espresse nella divisa che il Consiglio di Amministrazione della Società riterrà adeguata, per un valore pari a quello degli strumenti finanziari, delle disponibilità liquide e/o delle altre attività consentite apportate dal comparto in questione. Il valore delle unità di conto nozionali di un pool sarà determinato a ciascuna data di valutazione dividendo le attività nette del pool per il numero di unità di conto nozionali emesse e/o in circolazione.

In caso di trasferimento di ulteriori disponibilità liquide o attività a favore di un pool, o di ritiro di disponibilità liquide o di attività da un pool, il numero di unità di conto nozionali attribuite al comparto partecipante sarà maggiorato o ridotto, secondo il caso, del numero di unità ottenuto dividendo l'importo delle disponibilità liquide o il valore delle attività trasferite o ritirate per il valore vigente di 1 unità. In caso di apporto di disponibilità liquide, queste saranno considerate, ai fini del suddetto calcolo, come ridotte di un importo ritenuto adeguato dal Consiglio di Amministrazione della Società alla copertura degli eventuali oneri fiscali o costi di transazione e di investimento relativi all'investimento di tali disponibilità liquide. In caso di prelevamento di disponibilità liquide, queste ultime saranno ritenute comprensive di un importo a copertura degli eventuali oneri sostenibili per la

vendita di strumenti finanziari e altre attività del pool.

La partecipazione di ciascun comparto partecipante al pool è calcolata per ciascuna linea di investimento del pool.

I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni corrispondenti per loro natura a proventi percepiti in relazione alle attività incluse in un pool, saranno accreditati ai comparti partecipanti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni nel pool in questione, come risultanti all'atto dell'incasso di siffatti proventi. In caso di scioglimento della Società, le attività incluse nei pool (fatti salvi i diritti dei creditori) saranno attribuite ai comparti partecipanti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 25. Ogni volta che la Società offre in sottoscrizione le azioni di un qualsiasi comparto o classe, il prezzo per azione al quale saranno offerte ed emesse tali azioni sarà pari al Valore Patrimoniale Netto, come definito ai sensi del presente Statuto, del comparto o classe in questione, eventualmente maggiorato di una commissione secondo quanto previsto nei documenti di vendita.

Le remunerazioni pagabili agli agenti che intervengono nel collocamento delle azioni verranno liquidate a valere su detta commissione. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro e non oltre i 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di valutazione considerata.

Art. 26. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e si conclude il trentuno dicembre dello stesso anno.

Art. 27. In occasione dell'assemblea generale annuale, i titolari delle azioni di distribuzione di ciascun comparto delibereranno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla misura in cui debbano effettuarsi le distribuzioni in contanti per le azioni di distribuzione del comparto in questione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare il pagamento di un acconto sui dividendi relativamente alle azioni di distribuzione.

L'assemblea generale potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge, la distribuzione di dividendi a favore dei titolari di azioni diverse dalle azioni di distribuzione.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare il pagamento di un acconto sui dividendi.

I dividendi annunciati potranno essere pagati nella divisa di riferimento del comparto in questione, nei tempi e luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di azioni dematerializzate, la Società effettuerà pagamenti, tramite dividendi o altrimenti, in contanti, azioni o altre attività esclusivamente ai singoli conservatori dei conti centrali autorizzati o ai singoli sistemi di liquidazione e detto pagamento libererà la Società da qualsiasi obbligo relativo a detto pagamento.

Art. 28. In caso di scioglimento della Società, si procederà alla sua liquidazione a cura di uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea generale dei soci che ha deliberato la liquidazione e che ne stabilirà altresì i poteri e la remunerazione.

Le operazioni di liquidazione verranno condotte in conformità alla Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

I liquidatori provvederanno alla distribuzione dei proventi netti della liquidazione di ciascun comparto/classe ai relativi soci in proporzione al numero di azioni da essi detenute in tale comparto/classe.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere la liquidazione automatica di un comparto/classe ove il patrimonio netto di siffatto comparto/classe scenda al di sotto di una soglia di volta in volta stabilita dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 29. Il presente Statuto potrà essere di volta in volta modificato da un'assemblea generale dei soci nel rispetto dei quorum e delle maggioranze di voto prescritti dalla legge lussemburghese.

Le modificazioni che influiscono sui diritti dei soci di un determinato comparto o classe di azioni in rapporto a quelli dei soci di altri comparti o classi saranno inoltre condizionate al raggiungimento dei quorum e delle maggioranze di cui sopra con riferimento a tale comparto o classe, nei limiti in cui i soci del comparto o della classe in questione siano presenti o rappresentati.

Art. 30. Per le questioni non espressamente disciplinate dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche e della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Per copia conforme:
Lussemburgo, li 21 giugno 2018
Per la società:
Dott. Carlo **WERSANDT**
(Notaio)